

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL D.LGS 231/2001**

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA**




Adottato dalla società

ECLAT S.R.L.

INDICE DELLE REVISIONI

N. Revisione	Data	Descrizione modifica	Elaborato da	Approvato
0	16/06/2025	Prima Emissione	Consulente esterno 231	Rapp. Legale


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 <u>Regolamento ODV</u>	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	16/06/2025

INDICE

- i. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ii. REQUISITI SOGGETTIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- iii. NOMINA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO, DURATA E REVOCA
- iv. REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ
 - a. Professionalità e Competenza
 - b. Onorabilità
 - c. Autonomia e Indipendenza

- v. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
- vi. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO
 - d. Risorse finanziarie dell'Organismo di Vigilanza

- vii. CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- viii. REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI
- ix. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA
- x. RESPONSABILITÀ DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA
- xi. SISTEMA SANZIONATORIO
- xii. PIANO DELLE ATTIVITÀ
- xiii. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- xiv. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 <u>Regolamento ODV</u>	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	16/06/2025

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

In data 16/06/2025 con atto del Consiglio di Amministrazione è istituito presso la ECLAT S.R.L. (di seguito la “Società”) un autonomo Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”) in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società (di seguito anche “Modello Organizzativo” o “Modello”), allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. n. 300/2000.

Il presente regolamento viene predisposto al fine di disciplinare e regolamentare il funzionamento dell’OdV della “Società” individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

Il presente regolamento ha validità sia nel caso in cui l’OdV sia di tipo monocratico che nel caso in cui l’OdV sia di tipo collegiale. Nel caso in cui il regolamento faccia riferimento esplicito all’uno ovvero all’altro tipo, quanto disciplinato troverà applicazione all’interno dell’OdV in dotazione all’azienda, così come definito nella delibera dell’organo amministrativo che l’OdV ha nominato.

Tale regolamento intende disciplinare tutti gli aspetti connessi al concreto svolgimento dell’attività dell’Organismo di Vigilanza ed in particolare:


- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall’OdV;
- b) la tipologia delle attività connesse all’aggiornamento del Modello;
- c) il funzionamento e l’organizzazione interna dell’OdV.

2. REQUISITI SOGGETTIVI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’OdV della Società si caratterizza per rispondere ai seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza**: all’organo di vigilanza deve essere assicurata completa autonomia, anche finanziaria, rispetto ai soggetti in posizione apicale, configurandolo come struttura di staff con collocazione organizzativa in posizione di vertice, originaria ed autonoma rispetto agli altri organi o funzioni dell’ente. L’OdV deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Nel caso della ECLAT S.R.L. il ruolo di OdV viene ricoperto dall’Avv. Salvatore Gangi, come professionista esterno.
- **Professionalità**: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale. Prima della nomina l’Organo amministrativo in carica dirigente deve verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di incompatibilità. A tal fine il Modello Organizzativo specifica i requisiti soggettivi necessari alla nomina;
- **Continuità di azione**: per garantire un’efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell’OdV deve essere dedicata esclusivamente e a tempo pieno all’attività di vigilanza;
- **Onorabilità e assenza di conflitti di interessi**: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge.

3. NOMINA DEI MEMBRI DELL’ORGANISMO, DURATA E REVOCA

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 <u>Regolamento ODV</u>	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	16/06/2025

L'Organismo di Vigilanza, ora ed in futuro, è istituito e nominato con delibera del dell'Organo amministrativo in carica.

Dell'incarico deve essere data comunicazione agli interessati per iscritto, con lettera a firma di uno degli Amministratori dotato dei necessari poteri di firma, controfirmata per accettazione e dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse o altre cause che rendano il soggetto nominato inidoneo all'assunzione dell'incarico, in conformità ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

L'incarico, quando formalmente accettato, è comunicato a tutti i livelli aziendali, mediante apposita comunicazione organizzativa.

I componenti dell'OdV nominato devono adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle specifiche competenze possedute.

Non può ricoprire l'incarico di componente dell'OdV, e se eletto decade automaticamente dalla carica, il coniuge, i parenti e altri affini entro il quarto grado dei membri dell'Organo amministrativo in carica.

La durata dell'incarico dell'OdV non può essere superiore a 3 anni; allo scadere del mandato i componenti dell'ODV possono essere rieletti. L'Organo amministrativo in carica, in ogni caso, valuta se gli incaricati siano in grado di mantenere la posizione di imparzialità ed indipendenza di giudizio richieste.

Viene tenuta traccia delle motivazioni alla base delle decisioni dell'Organo amministrativo in carica. In ogni caso i componenti dell'OdV rimangono in carica fino alla nomina del successore.

La cessazione della carica può avvenire per rinuncia all'incarico, revoca per giusta causa, o morte del componente dell'Organismo di Vigilanza.


È compito dell'Organo amministrativo in carica provvedere senza ritardo alla sostituzione del soggetto nel caso si siano verificate una di dette cause di cessazione.

La rinuncia da parte del componente dell'OdV è una facoltà esercitabile in qualsiasi momento e deve essere motivata e comunicata per iscritto all'Organo amministrativo in carica con un preavviso di almeno due mesi.

La revoca dall'incarico può avvenire con delibera dell'Organo amministrativo in carica, esclusivamente per giusta causa.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si considera giusta causa uno dei seguenti atti o fatti:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero l'inidoneità fisica che renda il componente dell'OdV non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- l'attribuzione al componente dell'OdV di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione;
- la mancata risposta o il ritardo oltre limiti tollerabili in ordine alle eventuali e specifiche richieste dell'Organo amministrativo in carica afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo;
- il mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dei componenti dell'OdV;
- la sentenza di condanna, anche in primo grado, nei confronti della Società, ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi del Decreto, nell'ipotesi in cui risulti dalla motivazione l'"omessa ed insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, così come stabilito dall'articolo 6, comma 1, lett. D) del Decreto; la sentenza di condanna, anche in primo grado, ovvero l'applicazione della pena su richiesta

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 <u>Regolamento ODV</u>	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	16/06/2025

delle parti, a carico del singolo membro dell'OdV per aver commesso uno dei "reati presupposto" richiamati dal Decreto.

La revoca comporta, per il membro dell'OdV, anche l'obbligo al risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società, nell'ipotesi di imputabilità a dolo o colpa grave del medesimo.

4. REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

L'Organo amministrativo in carica nomina l'OdV con provvedimento motivato, sulla base dei rispettivi requisiti di professionalità e competenza, onorabilità, autonomia e indipendenza.

4.1 Professionalità e Competenza

Il componente dell'OdV deve essere dotato di un livello di professionalità e di competenze tali da poter assolvere in modo adeguato ai propri compiti, in particolare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui opera la Società;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza dei principi e delle tecniche proprie di Auditing;
- possesso di oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.


4.2 Onorabilità

Il componente dell'OdV deve rispondere ad opportuni requisiti di onorabilità, in modo che l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della propria condotta non siano pregiudicati.

4.3 Autonomia e Indipendenza

Costituiscono inoltre motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i. i conflitti di interesse, anche potenziali, con la "Società" o con società da essa controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- ii. la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla "Società" o su società da essa controllate;
- iii. la sottoposizione a procedure concorsuali (intendendosi a tal fine lo svolgimento delle funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, fino ai tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate) e il ricorrere delle altre circostanze indicate all'articolo 2382 del codice civile;
- iv. (fatta salva diversa determinazione dell'Amministratore Unico) il rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 <u>Regolamento ODV</u>	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	16/06/2025

- v. il provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001;
- vi. la condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento” a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- vii. le relazioni di parentela, coniugio, convivenza o affinità entro il IV grado con l’Amministratore Unico della “Società” o con amministratori di Società Controllate, nonché con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della “Società” o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano - anche di fatto - la gestione e il controllo della “Società”.

Non possono, inoltre, ricoprire il ruolo di componenti esterni dell’Organismo di Vigilanza e, qualora nominati, decadono dall’incarico, coloro che sono legati alla “Società” o ad una Società Controllata, ovvero agli amministratori della Società o di una Società Controllata così come al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società o di una Società Controllata, da un rapporto di lavoro subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza, fatti salvi eventuali incarichi in organi sociali di controllo in società del gruppo.

Costituiscono motivo di sostituzione e conseguente integrazione della composizione dell’Organismo di Vigilanza:


- (con riferimento ai membri interni) l’attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all’interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e/o “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza;
- la cessazione o rinuncia del membro dell’Organismo di Vigilanza alla funzione aziendale e/o alla carica ricoperta;
- la cessazione o rinuncia del membro dell’Organismo di Vigilanza dettata da motivazioni personali.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un componente, questi dovrà darne notizia immediata mediante comunicazione scritta agli altri componenti dell’Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L’Organismo di Vigilanza comunica all’Amministratore Unico ai sensi del presente paragrafo.

Il verificarsi di motivi di sostituzione di ineleggibilità e/o decadenza a carico di componenti dell’Organismo di Vigilanza non comporterà la decadenza dell’intero organo, anche nel caso in cui dovesse riguardare la maggioranza dei membri in carica, fatto salvo in ogni caso: (i) l’obbligo di provvedere, con la massima sollecitudine, alla sostituzione degli stessi, ai sensi di quanto previsto nel presente paragrafo e (ii) (nell’ipotesi in cui i predetti motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovessero riguardare tutti i componenti dell’Organismo di Vigilanza) il permanere in carica, ad interim e fino ad integrazione dei componenti dotati dei necessari requisiti, del componente che, per ultimo, abbia dato notizia dell’intervenuta causa di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza.

Fermo restando quanto sopra, l’Amministratore Unico, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà disporre la sospensione o la revoca dall’incarico di un componente dell’Organismo di Vigilanza in caso di:

- omessa o insufficiente vigilanza attestata - anche in via incidentale - in una sentenza di condanna (anche non passata in giudicato) emessa da un Giudice penale ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 a carico della Società o di un altro ente in cui tale componente rivesta, o abbia rivestito, la carica di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 <u>Regolamento ODV</u>	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	16/06/2025

organismo di vigilanza, ovvero attestata, anche in via incidentale, in un provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) emesso nei confronti della Società;

- grave inadempimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza.

5. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ogni informazione, segnalazione e rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Il componente dell'OdV, nonché i soggetti dei quali l'OdV a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività. Tale obbligo tuttavia non sussiste nei confronti dell'Organo amministrativo in carica. In particolare, deve essere garantito il riserbo sulle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello.

L'OdV si deve astenere in ogni caso dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV.

Ogni informazione trattata e/o in possesso dell'OdV è soggetta alla disciplina, nei limiti in cui risulta applicabile, del Testo Unico in materia di protezione dei dati di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e del regolamento 2016/679 ("GDPR - General Data Protection Regulation").

L'inosservanza di detti obblighi implica la decadenza automatica della carica di componente dell'OdV.


6. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le proprie attività di indagine, analisi e controllo svolte direttamente, per il mezzo delle competenti funzioni aziendali interne o di professionisti/società terze. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza può organizzare incontri, anche in via periodica, con i responsabili delle funzioni aziendali della Società, per essere informato su questioni, eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso e scambiare dati e valutazioni ad essi inerenti.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- eseguire ed aggiornare periodicamente la ricognizione della mappatura delle attività aziendali che comportano un rischio ai sensi del Decreto;
- promuovere l'iniziativa delle strutture aziendali responsabili nell'ambito delle aree a rischio, al fine della elaborazione di protocolli operativi e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività "sensibili"; a tal riguardo, è facoltà dell'OdV proporre aggiornamenti ai sistemi esistenti, sia alle funzioni competenti che all'Organo amministrativo in carica;


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 <u>Regolamento ODV</u>	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	16/06/2025

- verificare costantemente l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, proponendone aggiornamenti in considerazione dell'evoluzione e dei mutamenti della struttura organizzativa, dell'operatività aziendale nonché della normativa vigente;
- promuovere eventuali iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello ed in particolare:
 - o monitorare ed assicurare il rispetto di tutte le procedure del Modello;
 - o assicurare la trasmissione a tutti i dipendenti, di una dichiarazione da sottoscrivere in merito alla presa visione e conoscenza del Modello e delle relative procedure ed assicurarne la conservazione da parte della Direzione;
 - o consegnare all'Organo amministrativo in carica la dichiarazione di impegno al rispetto delle istruzioni contenute nel Modello conservandone una copia firmata;
 - o assicurare la trasmissione almeno ad inizio rapporto a tutto il management, nonché consulenti e fornitori qualificati di una dichiarazione da sottoscrivere in merito al rispetto del Modello;
 - o raccogliere, elaborare e conservare la documentazione e le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del Modello;
 - o predisporre la documentazione interna necessaria al funzionamento del Modello, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- definire ed usufruire di un efficace flusso informativo che consenta all'OdV medesimo di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire adeguate modalità di comunicazione, al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo che consenta all'OdV medesimo di riferire adeguatamente all'Organo amministrativo in carica;
- promuovere presso la competente struttura aziendale il processo connesso all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste in caso di violazione del Modello e verificarne l'attuazione;
- effettuare verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, allo scopo di controllare che l'attività sia svolta in conformità alle prescrizioni del Modello, coordinando, a tal fine, l'operato delle competenti strutture aziendali;
- svolgere periodicamente attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione ai vari settori di intervento in un apposito "piano di ispezioni/verifiche";
- verificare i principali atti societari e i contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società;
- promuovere presso la competente struttura aziendale, un adeguato processo formativo del personale adottando idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, verificandone l'effettiva attuazione;
- predisporre la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari ai fini dell'attuazione del Modello.

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace assolvimento dei compiti sopra descritti.

In particolare, l'Organismo ha la facoltà di:

- accedere ai dati, agli archivi, ai beni aziendali, nonché a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, ogni volta che ciò sia necessario per lo svolgimento del proprio lavoro e delle ispezioni;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 <u>Regolamento ODV</u>	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	16/06/2025

- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti ai dirigenti della Società, a tutto il personale dipendente e, qualora necessario, a collaboratori, consulenti, ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'OdV deve essere previsto nel Modello ed inserito nei singoli contratti;
- avvalersi di consulenti esterni nel rispetto delle procedure di affidamento di incarichi di consulenza e del budget di riferimento stanziato per l'anno in corso;
- disporre che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni loro richieste al fine di individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai fini del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative.

All'OdV non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società. L'OdV svolge le sue funzioni, curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli altri organi di controllo esistenti nella Società.

6.1 Risorse finanziarie dell'Organismo di Vigilanza

Nel contesto delle procedure di formazione del budget, l'Organo amministrativo in carica, per garantire l'autonomia dell'OdV, dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, previa proposta dell'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti.

Rientrano in questa categoria le consulenze specialistiche, tutte le spese previste per avvalersi di risorse esterne ed interne necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza, le spese per trasferte, spese per pubblicazioni, spese per corsi di aggiornamento e formazione professionale, ecc.


Qualora si rendesse necessario l'espletamento di attività aggiuntive rispetto a quanto previsto nel piano, l'OdV potrà richiedere all'Organo amministrativo in carica una revisione dello stanziamento di spesa. L'Organismo di Vigilanza dovrà fornire all'Organo amministrativo in carica la rendicontazione delle spese sostenute nel semestre precedente unitamente al calendario delle attività previste per il semestre successivo.

7. CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Convocazione

L'OdV si riunisce su convocazione del suo Presidente, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, del componente con maggiore anzianità di nomina. Le riunioni dell'OdV avranno luogo con cadenza almeno semestrale presso gli uffici della Società o presso altro luogo concordato dai componenti dell'OdV. È comunque fatta salva la possibilità di svolgere le riunioni in conferenza telefonica o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tali ipotesi, ne dovrà essere fatta menzione nel verbale.

Le riunioni dell'OdV sono fissate, con un preavviso minimo di cinque giorni – salvo casi di urgenza - mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica dichiarato da ciascun membro dell'OdV. In caso di impedimento, il membro dell'OdV dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente dell'OdV con lo stesso mezzo. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno. Nel caso in cui per lo svolgimento della

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 <u>Regolamento ODV</u>	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	16/06/2025

riunione sia necessario disporre preventivamente di specifica documentazione, il Presidente ne curerà la tempestiva trasmissione agli altri membri dell'OdV.

Per la validità delle riunioni dell'OdV è necessaria la maggioranza dei componenti dell'OdV.

Per le deliberazioni che coinvolgono i vertici aziendali, il Collegio dei Revisori e la Direzione generale, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'OdV. Alle riunioni dell'OdV, su invito del medesimo organismo, possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, anche altri soggetti, esponenti delle funzioni aziendali o degli Organi Sociali, ovvero esterni alla Società.

Il Presidente ed il Segretario redigono i verbali delle riunioni - che devono essere sottoscritti anche dagli altri membri dell'OdV qualora siano intervenuti - e, successivamente, ne curano l'invio mediante posta elettronica agli altri membri.

La nomina dell'OdV, da parte dell'organo amministrativo, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata.

Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro con maggiore anzianità di carica.

7.2 Deliberazioni

Le deliberazioni dell'OdV sono prese a maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica. L'OdV viene comunque considerato come regolarmente costituito, anche in difetto di formale convocazione, quando tutti i componenti sono presenti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'OdV.


Ciascun componente dell'OdV presente alla riunione ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso. Ciascun membro dell'OdV è tenuto ad astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera. In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera è inefficace qualora, senza il voto del membro dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Delle riunioni dell'OdV deve redigersi un verbale, trascritto in un apposito libro conservato a cura dell'OdV stesso. Dal predetto verbale devono risultare:

- ✓ i nomi dei componenti presenti;
- ✓ l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- ✓ per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richiesto;
- ✓ la deliberazione adottata.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Se la riunione si è tenuta in conferenza telefonica o videoconferenza, gli intervenuti dovranno in seguito espressamente approvare via e-mail il relativo verbale a loro trasmesso.

Per agevolare l'attività di controllo e di vigilanza dell'OdV devono essere attivati e garantiti, attraverso il costante aggiornamento, i flussi informativi. La tipologia, la periodicità e le materie dei flussi informativi sono stabilite dall'OdV, nel rispetto dell'analisi dei rischi contenuta nel Modello 231. I Flussi informativi sono comunicati al Direttore Generale e all'organo amministrativo, il quale provvede alla loro formalizzazione e diffusione presso la Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 <u>Regolamento ODV</u>	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	16/06/2025

È fatto obbligo all'Organismo di Vigilanza di relazionare all'Organo amministrativo in carica con cadenza semestrale sulle attività svolte e le deliberazioni prese.

L'Organismo di Vigilanza in ogni caso ha la facoltà di relazionarsi con gli amministratori ogni volta lo ritenga opportuno.

Le relazioni dell'Organismo di Vigilanza, redatte in forma scritta, sono trascritte in apposito libro numerato disponibile presso l'Amministrazione, copia informale delle relazioni deve essere trasmessa all'Organo amministrativo in carica.

L'OdV conserva per un periodo di almeno 5 anni copia (su supporto informatico e cartaceo) delle carte di lavoro utilizzate nello svolgimento delle attività di vigilanza. L'accesso all'archivio da parte di soggetti terzi rispetto all'OdV ed agli amministratori deve essere preventivamente autorizzato dall'OdV e svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

8. REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'OdV ha due linee di reporting verso l'Organo amministrativo in carica: la prima, su base semestrale, la seconda nei casi di urgenza.

Unitamente al rapporto scritto semestrale viene predisposto e messo a disposizione un rendiconto motivato delle spese sostenute.

Il reporting dell'OdV deve avere ad oggetto in generale:


- il piano delle attività che intende svolgere;
- l'attività svolta dall'OdV stesso con stato avanzamento del piano attività ed eventuali modifiche motivate;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;

L'OdV potrà inoltre comunicare per iscritto, valutando le singole circostanze:

- eventuali violazioni e/o segnalazioni di fatti od atti anomali;
- eventuali procedure disciplinari e sanzioni eventualmente applicate dalla Società;
- eventuali mutamenti nell'attività o nell'organizzazione aziendale;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico;
- eventuali proposte di integrazioni e/o modifiche del Modello;
- i risultati delle attività auditing e controllo svolte;
- sintesi delle operazioni e/o problematiche rilevanti ricevute dall'Organo amministrativo in carica;
- la valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

L'Organo amministrativo in carica ha libero accesso al libro delle riunioni dell'OdV e può estrarre copie informali dei verbali.

Nel caso di gravi violazioni e/o di lacune del Modello, l'OdV procede, con tempestività, ad informare l'Organo amministrativo in carica che provvede ad avviare le necessarie azioni correttive.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 <u>Regolamento ODV</u>	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	16/06/2025

9. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti in Società, per i diversi profili specifici e precisamente:

- con l'Organo amministrativo in carica:
 - o per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
 - o in ordine alla diffusione delle informazioni, riguardo alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari, o per aggiornamenti o modifiche nella normativa per la contrattualistica, con le varie funzioni interessate;

Le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse o tenute a disposizione dell'OdV dalle funzioni aziendali competenti riguardano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi delle autorizzazioni/concessioni amministrative ottenute;
- i prospetti riepilogativi e copia dei verbali o degli atti inerenti alle operazioni societarie eseguite dalla Società;
- le schede, i verbali ed, in genere, i documenti comprovanti le modalità di definizione e redazione del bilancio (anche consolidato);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria procede per uno qualsiasi dei Reati;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per uno qualsiasi dei Reati;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- il sistema di deleghe/Procure della Società.


Periodicamente l'OdV propone, se del caso, all'Organo amministrativo in carica eventuali modifiche della lista sopra indicata.

10. RESPONSABILITA' DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

Il componente dell'OdV è responsabile nei confronti della "Società" dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

11. SISTEMA SANZIONATORIO

L'Organismo di Vigilanza verifica il rispetto delle procedure d'informazione circa l'esistenza ed il contenuto del sistema disciplinare. L'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nella procedura di accertamento delle

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 <u>Regolamento ODV</u>	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	16/06/2025

violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.


12. PIANO DELLE ATTIVITÀ

L'Organismo di Vigilanza elabora un programma operativo, nel quale sono individuate e specificate le aree di intervento dell'Organismo di Vigilanza, nonché le attività di verifica da svolgersi.

13. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. Al riguardo:

- ciascuno dei Direttori/Responsabili cui riportino organizzativamente le società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, comunica all'Organismo di Vigilanza una informativa almeno semestrale sull'avvenuta adozione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo delle predette società;
- il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari incontra l'Organismo di Vigilanza, su base almeno semestrale, al fine dell'esame dei controlli inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;
- gli organismi di vigilanza delle società, se esistenti e compliant ai modelli di organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001, direttamente ed indirettamente controllate da "Società" inviano all'Organismo di Vigilanza, entro il primo febbraio ed il primo agosto di ciascun anno, una dichiarazione con la quale attestano l'avvenuta programmazione ed esecuzione delle attività di vigilanza di propria competenza. In detta informativa sono altresì evidenziate, ove riscontrate, eventuali criticità di rilievo che si siano frapposte ai fini della corretta ed efficace programmazione ed esecuzione delle attività e le eventuali azioni intraprese al fine di porvi rimedio, ferma restando, al riguardo, l'esclusiva responsabilità in capo alla società controllata, al proprio management ed agli organi di controllo e vigilanza da essa istituiti, cui compete ogni valutazione di merito ed azione conseguente;
- l'RSPP riferisce periodicamente all'Organismo di Vigilanza, su base almeno semestrale, in merito ai dati e agli indicatori raccolti in tema di salute, sicurezza sul lavoro ed ambiente ai sensi dei vigenti strumenti normativi;
- il responsabile della Direzione Risorse Umane riferisce periodicamente all'Organismo di Vigilanza in merito alle azioni disciplinari intraprese ad esito di attività istruttorie svolte a seguito della ricezione di segnalazioni anche anonime (whistleblowing) o scaturenti da attività di audit, nonché di ogni ulteriore sanzione disciplinare comminata in relazione a comportamenti illeciti rilevanti ai fini del Modello 231;
- ciascun manager o dipendente deve segnalare comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231, contattando l'Organismo di Vigilanza; i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la propria attività svolta nei confronti di "Società", effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza; l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 <u>Regolamento ODV</u>	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	16/06/2025

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della "Società" o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni. In particolare, ogni flusso informativo potrà essere inviato alla casella di posta elettronica: odvcomman@email.it

Resta ferma la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di istituire in ogni momento, anche in via periodica, canali informativi dedicati alla trattazione di tematiche di rilievo con i responsabili delle competenti funzioni ed unità aziendali.

13.1. Rapporti fra Organismo di Vigilanza della "Società" e delle Società Controllate

L'Organismo di Vigilanza della "Società" promuove la diffusione e la conoscenza da parte delle Società Controllate, se esistenti, della metodologia e degli strumenti di attuazione del Modello 231, anche eventualmente coordinandosi e/o formulando raccomandazioni alle funzioni aziendali competenti alla predisposizione ed emissione di strumenti normativi interni.

Gli organismi di vigilanza delle Società Controllate, ove necessario, possono ricorrere a risorse esterne per l'esecuzione delle attività di vigilanza, avvalendosi, se del caso, del supporto di professionisti e/o di società specializzate.

Eventuali interventi correttivi sui modelli organizzativi delle Società Controllate, conseguenti alle verifiche effettuate, sono di esclusiva competenza delle stesse Società Controllate, che operano anche su segnalazione dei propri organismi di vigilanza. Fermo restando ciò, al ricorrerne dei presupposti, sono attivati i flussi informativi di seguito descritti che hanno lo scopo di mettere a fattor comune, tra le società del gruppo, gli eventuali spunti di miglioramento rinvenuti dalle esperienze applicative dei modelli organizzativi maturate in altre società controllate. A tale proposito, in particolare, gli organismi di vigilanza delle Società Controllate informano l'Organismo di Vigilanza della "Società" in ordine ai fatti rilevanti da essi appresi ad esito delle attività di vigilanza svolte, e alle sanzioni disciplinari applicate che abbiano dato evidenza dell'opportunità di modificare/integrare il modello organizzativo della società controllata cui i predetti eventi si riferiscono. Qualora detti eventi riguardino una società indirettamente controllata da "Società", la medesima informativa è resa dall'organismo di vigilanza della società indirettamente controllata anche in favore dell'organismo di vigilanza della società sua controllante diretta.

14. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate a mezzo di delibere adottate dall'Organismo di Vigilanza.